

COMUNE DI BASCHI

(Provincia di Terni)

P.zza del Comune 1, - Cap 05023 - Tel. 0744.957225 Fax 0744.957333 E-mail: info@comune.baschi.tr.it c.f. 81001350552

UFFICIO TECNICO LL.PP.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituito il Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile al quale possono aderire i cittadini della Comunità Europea di ambo i sessi, di età non inferiore ai diciotto (18) anni, residenti o domiciliati nel Comune di Baschi.
Possono aderire persone di nazionalità extracomunitaria, purchè in regola con il permesso di soggiorno.
2. Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il coordinatore tecnico, possono essere ammessi anche altri soggetti, domiciliati nei comuni limitrofi facenti parte dell'ambito territoriale Orvietano, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri comuni.
3. Nel caso di persone che appartengano ad un altro gruppo comunale o ad associazione di volontariato, è ammessa la partecipazione al gruppo comunale, in questo caso però il volontario dovrà indicare in quale struttura presenterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza.

Art. 2 – OBBIETTIVI

1. I volontari prestano, con il solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della protezione civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, affiancando il Servizio Protezione Civile del Comune di Baschi deputato all'attività di cui all'art. 3 della Legge n. 225 del 24/02/1992 per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della Legge medesima.
2. I volontari collaborano inoltre con l'Amministrazione Comunale in occasione di ricorrenze, manifestazioni culturali e folcloristiche, concerti, spettacoli ecc, qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del gruppo comunale.

Art. 3 – AMMISSIONE

1. L'Ammissione al Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile è subordinata alla presentazione di apposita domanda, come da modello (allegato A), indirizzata al Sindaco, da presentare, corredata da una copia fotostatica della patente di guida o, in mancanza, di un documento di riconoscimento e da un certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o dal medico curante.
2. I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale, previo colloquio ed accettazione della domanda, ricevono in dotazione un tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale stesso.
3. Ogni volontario potrà rinunciare a far parte dell'Associazione in qualsiasi periodo dell'anno.

4. In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di volontariato.
5. Il Sindaco o Assessore delegato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'attività di volontariato di Protezione Civile e dà ampia pubblicità all'apertura delle iscrizioni a partire da minimo trenta giorni della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6. L'ammissione e/o il rinnovo avviene con provvedimento del Sindaco, previo parere del Dirigente di Protezione Civile, che sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda-

Art. 4 - DIRIGENTI

1. Il Sindaco in quanto autorità di Protezione Civile è il responsabile del Gruppo Comunale mentre il Dirigente del Servizio Protezione Civile è il responsabile degli atti di gestione.
2. Il Sindaco o Assessore o Consigliere comunale delegato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare assegnando le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio e vigila sull'attività di gestione svolta dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, in applicazione del D.Lgs. n. 29/1993.

Art. 5 – ADDESTRAMENTO

I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune di Baschi, tramite i corpi tecnici istituzionali, e/o le strutture operative dell'Ente stesso. La Partecipazione ai corsi di addestramento, salvo giustificati motivi, è obbligatoria, così come la partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile organizzate o promosse dal Comune di Baschi.

Art. 6 – STRUTTURA

1. Il Gruppo Comunale Volontario è così costituito:
 - a. due Responsabili del Gruppo Comunale;
 - b. L'Assemblea dei Volontari;
 - c. Quattro coordinatori di settore che collaborano con i responsabili per il settore di competenza.
2. I Responsabili del gruppo sono nominati dal Sindaco del Comune di Baschi. Ai Responsabili è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, in particolare al Dipartimento della Protezione Civile;
3. I Coordinatori di settore sono eletti dall'Assemblea dei volontari, restano in carica per cinque anni con il rinnovo del Consiglio Comunale.
4. I settori previsti per le attività di cui al precedente art. 2 sono:
 - a. Settore logistico;
 - b. Settore operativo.
5. Con successivo provvedimento interno dell'Amministrazione Comunale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verranno disciplinate le attività operative e l'impiego del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in ambito comunale.

Art. 7 – EMERGENZA

Il Gruppo Comunale in emergenza opera alle dirette dipendenze del Sindaco o Assessore o Consigliere comunale delegato, il quale si avvale del Dirigente del Servizio Protezione Civile e dei Responsabili del Gruppo Comunale, a cui viene demandato il coordinamento di ogni tipo di intervento.

Art. 8 – DOVERI

1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile, e vengono attivati mediante ordini e disposizioni impartite dal Sindaco e Assessore delegato tramite il Dirigente del Servizio Protezione Civile, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi comunali, con la relativa comunicazione al competente Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile come previsto all'art. 5 del presente Regolamento. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile e durante le attività di addestramento o durante gli interventi in emergenza, alcuna attività o comportamento contrastante con le finalità indicate ed in particolare con le direttive e le prescrizioni impartite dal responsabile delle operazioni.

Art. 9 - DIRITTI

1. Ai volontari impiegati in attività con finalità di protezione civile, in esercitazione o in soccorso, vengono garantiti, ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21 Settembre 1994, i seguenti benefici:
 - a. Il mantenimento del posto di lavoro pubblico privato;
 - b. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; qualora si tratti di lavoratore autonomo l'Amministrazione Comunale, in sede di istruttoria del provvedimento di cui al comma 5 del precedente art. 6, valuterà la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego.
 - c. La copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione, per i casi e con le modalità previste dal citato art. 10 del D.P.R. n. 613/94.

Art. 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il responsabile è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.
2. L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Dirigente del Servizio Protezione Civile sentito il Responsabile del Gruppo Comunale stesso.
3. Qualora sussistano le condizioni, il Dirigente, sentito l'interessato ed il Responsabile del Gruppo Comunale, procederà all'eventuale espulsione.

4. Avverso l'espulsione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11 – SEDE E RAPPORTI CON LA CONSULTA

1. Il Gruppo Comunale ha sede presso i locali messi a disposizione dalla Civica Amministrazione, ed è componente di diritto della Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile.
2. Per svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento il Gruppo Comunale può avvalersi della collaborazione delle Associazioni facente parte della Consulta stessa.

Art. 12 – RISORSE

1. Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione in comodato d'uso, da Enti pubblici e privati e dalla Civica Amministrazione. Per le attività di cui all'art. 2 i soci usufruiscono:
 - a. Della dotazione di equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento eventualmente messi a disposizione dalla Prefettura e all'uopo assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - b. Della dotazione di equipaggiamenti messi a disposizione del Comune di Orvieto;
2. I soci hanno l'obbligo di tenere con cura le attrezzature loro assegnate durante le attività, che dovranno essere riconsegnate al termine delle stesse.
3. Ogni anno nel PEG del Servizio di Protezione Civile in apposito specifico capitolo l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di una somma la cui destinazione sia adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.
4. Per le spese minute derivanti da acquisto di materiali di consumo, piccoli rimborsi spese agli associati ecc., viene istituito un fondo di dotazione che verrà gestito dal Responsabile del Gruppo e rendicontato trimestralmente al Dirigente del Servizio di Protezione Civile. L'entità del fondo verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale con il provvedimento di cui al comma 4 del precedente art. 6.

Art. 13 – NORME FINALI DI RINVIO

1. La partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile è regolamentata dal D.P.R. n. 613 del 21 Settembre 1994 e dalla circolare 16 Novembre 1994 n. 01768 U.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si intendono integralmente richiamate.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di Legge.